



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia di Pisa
SETTORE III "ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE"

ATTIVITA' DI SOCCORSO E ASSISTENZA AD ANIMALI FERITI

1. L' Associazione, provvede agli interventi di soccorso per tutti gli animali feriti rinvenuti sul suolo pubblico e di uso pubblico del territorio comunale e per i quali convenga attivare cure pe il loro recupero;
2. L'intervento di soccorso è effettuata a seguito di richiesta del Servizio Ambiente o del Comando di Polizia Municipale del Comune o di altro Organo di Polizia, con l'obbligo di fare rapporto dell'intervento effettuato entro le successive 24 ore, tramite deposito presso l'URP, oppure inoltro di PEC, (info@pec.comune.montopoli.pi.it) di fax [0571 466327 oppure 0571 449808];
3. In caso si segnalazioni pervenute direttamente al' Associazione da parte di cittadini e/o utenti della strada, l'intervento potrà avvenire solo che ne sia stato dato riscontro ad uno dei predetti servizi del Comune, ai recapiti suddetti oppure in via preliminare anche con recapito al numero telefonico cellulare del Responsabile del Servizio Ambiente o al Comandante della Polizia Municipale;
4. Per quanto possibile e in dipendenza dell'esatta individuazione dell'animale ferito e del suo avvistamento da parte dell'utenza, l'intervento di soccorso deve avvenire entro due (2) ore dalla richiesta durante il periodo diurno (dalle ore 6:00 alle ore 22:00) e entro quattro (4) ore dalla richiesta nel periodo notturno (dalle ore 22:01 alle ore 5:59);
5. L'animale ferito soccorso, ove questo sia possibile in condizioni di sicurezza e siano esclusi rischi per gli operatori, deve essere portato senza indugio presso _____ salvo che per obiettiva causa di forza maggiore o su richiesta del Comune o delle FF.OO. non sia possibile farlo o sia necessario trattenerlo nel luogo di ritrovamento anche con il sussidio di altre risorse umane e strumentali;
6. Ove l'animale ferito sia un cane o un gatto, anche in caso di decesso durante il trasporto, l' Associazione presterà assistenza al servizio Veterinario per l'individuazione del microchip o del tatuaggio per darne comunicazione al Servizio Ambiente e al Comando di Polizia Municipale del Comune, unitamente alla compilazione di rapporto di una scheda segnaletica, nella quale sono riportati i dati significativi, necessari e sufficienti, che hanno determinato l'intervento e le modalità con il quale esso è stato effettuato;
7. Il trasporto dell'animale ferito presso la struttura veterinaria deve essere effettuata su mezzo idoneo, appositamente attrezzato e omologato allo scopo (ambulanza veterinaria) ai sensi della L.R. n. 59/2009 e D.P.G.R. n. 38/R/2011;
8. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi onere o spesa occorrente per i servizi richiesti e prestati all' Associazione dalle strutture veterinarie presso le quali è stata effettuata l'assistenza e la cura dell'animale;
9. La consegna diretta di animali feriti all'Associazione da parte di privati, possessori o detentori a qualsiasi titolo, è ammessa solo a seguito di consenso del servizio Ambiente all'Associazione;
10. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi onere o spesa occorrente per i servizi richiesti e prestati all' Associazione dal soggetto fisico e giuridico che effettua l' assistenza ad animali feriti.